

Codice A1816B

D.D. 28 marzo 2022, n. 789

R.D. n. 523/1904 (P.I. n. 6963) - Fiume Bormida - Autorizzazione idraulica per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della s.c. San Biagio-Bozzetti mediante realizzazione di opere di difesa idraulica Richiedente: Comune di Monesiglio - Piazza XX Settembre n. 2 - 12077 Monesiglio (CN)



ATTO DD 789/A1816B/2022

DEL 28/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. n. 523/1904 (P.I. n. 6963) - Fiume Bormida - Autorizzazione idraulica per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della s.c. San Biagio-Bozzetti mediante realizzazione di opere di difesa idraulica
Richiedente: Comune di Monesiglio - Piazza XX Settembre n. 2 – 12077 Monesiglio (CN)

In data 22/02/2022 (*ns. prot. n. 7743*), con successiva integrazione in data 7/03/2022 (*ns. prot. 9943 e 9944*), il Comune di Monesiglio ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto.

All'istanza sono allegati gli elaborati del progetto esecutivo, redatti dall'Ing. Roberto Sperandio dello Studio Associato INGEOPROJECT con sede in C.so Matteotti, 12 - 10121 Torino, in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti interventi di competenza del Settore scrivente ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904:

- Realizzazione di opere di difesa spondale lungo la sponda sx in prolungamento alla scogliera esistente: Prolungamento nord (*Lunghezza scogliera m. 130,00 – Altezza m.2,00 fondazione e m. 4 elevazione*) – Prolungamento sud (*Lunghezza m. 20,00 – Altezza m. 2,00 fondazione e m. 2 elevazione*)
- Realizzazione/rifacimento di opera di difesa spondale lungo la sponda dx a protezione della spalla dell'acquedotto in attraversamento aereo (*Lunghezza m. 20,00 – altezza m. 2,00 fondazione e m. 4 elevazione*)
- Interventi di ricalibratura della sezione di deflusso nel tratto (*Sez. 4 – fine scogliera prolungamento nord nella zona di confluenza del Rio Bozzetti*) mediante movimentazione del materiale in alveo e sistemazione del medesimo ad imbottimento spondale.

Gli elaborati progettuali allegati all'istanza sui quali viene fatta l'istruttoria di competenza del Settore Tecnico Regionale risultano:

- Allegato 02 - Relazione generale
- Allegato 04 – Relazione idraulica
- Allegato 08.1 - Corografia
- Allegato 08.2 - Planimetria di progetto e sezione tipo
- Allegato 08.3 - Sezioni di progetto

Il progetto è stato approvato con con Delibera della Giunta Comunale di Monesiglio n. 08 del 25/02/2022 e pertanto non è necessario dar corso alle pubblicazioni di legge;

A seguito del sopralluogo effettuato e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento, ai sensi del R. D. n. 523/1904, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Fiume Bormida.

La realizzazione degli interventi, per i quali ai sensi della L.R.12/2004 e s.m.i. e del Regolamento regionale n.14/R/2004 e s.m.i. non risulta necessario formalizzare alcuna concessione demaniale, resta comunque subordinata all'osservanza delle prescrizioni, indicazioni e degli obblighi di seguito impartiti:

- *Le nuove scogliere, nei tratti terminali, dovranno essere adeguatamente risvoltate ed immerse nella sponda;*
 - *il taglio e la pulizia delle alberature dovrà essere limitato alle sole piante presenti all'interno dell'alveo attivo ed a quelle presenti sulla sponda interferenti con il cantiere; il taglio piante effettuato secondo la presente prescrizione assume una finalità di intervento di manutenzione idraulica ai sensi dell'art. 37 bis del vigente Regolamento Forestale Regionale;*
- nell'esecuzione degli interventi di ripristino e ricalibratura della sezione di deflusso, da eseguirsi con la semplice movimentazione dei sedimenti alluvionali presenti in alveo, dovrà essere evitato di abbassare la quota di fondo alveo;*

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98
- vista la L.R. n. 40 del 14.12.1998 e s.m.i.;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.
- vista la D.D. n. 1717/25.00 del 04/11/2005
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.
- vista la D.G.R. n. 5-5072 del 08/01/2007
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008

- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il comune di Monesiglio ad eseguire i lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali ed integrativi allegati all'istanza, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto approvato e delle prescrizioni tecniche indicate in premessa; nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi di fondazione in alveo per la realizzazione delle scogliere ed il materiale proveniente dalle attività di ricalibratura della sezione di deflusso (*eliminazione dei banchi di sedimento alluvionale*), dovrà essere usato esclusivamente per il rimbottimento spondale del terrazzo fluviale in dx orografica o per la colmatatura di depressioni d'alveo o di sponda nella tratta di corso d'acqua interessata dai lavori; non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore
3. le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori, nonché tutte le opere idrauliche e pertinenze demaniali, eventualmente coinvolte dal cantiere, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni cinque decorrenti dalla data di notifica del provvedimento a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.
6. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore a mezzo pec, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti autorizzati presenti in alveo (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, tramite semplice comunicazione a firma di Tecnico abilitato almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori. Tutte le altre tipologie di operazioni ed intervento (ristrutturazione, demolizione con ricostruzione, nuove opere) che si renderanno necessarie sia per il mantenimento dell'opera

autorizzata sia per garantire il regolare deflusso delle acque dovranno essere autorizzate dallo scrivente Settore; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;

8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
9. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;
10. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazioni di cui al D.lgs n. 42/2004 – vinco paesaggistico – alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico – ecc....);
11. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe